



Ordinanza n. 73 del 11/04/2018

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE RELATIVA ALL'EDIFICIO SITO NEL COMUNE DI PRECI IN:
FRAZIONE ROCCANOLFI DISTINTO AL CATASTO AL FOGLIO 48 PARTICELLA 327 SUBALTERNO 2**

IL SINDACO

PREMESSO:

-che, l'evento sismico del 30 ottobre 2016 con epicentro tra il Comune di Norcia e Preci, ha provocato nel Comune di Preci ingenti danni agli immobili pubblici e privati nonché danni alle opere pubbliche ed al sistema viario aggravando la situazione venutasi a creare a seguito dei terremoti del 24 agosto 2016 e successivi;

-che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Agosto 2016 recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286" è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza nei territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia, L'Aquila;

-che con il medesimo decreto il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale è stato individuato quale Commissario Delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento e per assicurare l'organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici, nonché l'adozione degli interventi provvisori strettamente necessari fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 225 del 1992;

-che il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso nella stessa giornata del 24 Agosto 2016 di integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286" è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza anche nei territori delle province di Fermo e Macerata.

-che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre e del 31 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che i giorni 26 e 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTO il D.L. 189 del 17.10.2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15.12.2016, n. 229;

Che con Legge 3 agosto 2017 n. 123, art. 16sexies, "Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di Protezione Civile", viene prorogata al 28.2.2018 lo stato di emergenza;

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 732 del 21.12.2017 con la quale viene ri-definita la zona rossa della frazione Roccanolfi;

VISTO che, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22.02.2018,, è stato prorogato di centottanta giorni a partire dal 28.02.2018, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 e successivi, fissato all'art. 16 sexies, comma 2, del D.L. 20/06/2017 n. 91, al fine di consentire il completamento degli interventi di definitivo superamento delle crisi;

CONSIDERATO che, con nota prot. 3906 del 07/04/2017, a firma dei tecnici squadra P. 1897, è stata depositata presso gli uffici comunali la scheda concernente *"Resoconto agibilità edifici pubblici, privati e chiese"* (modello GE1);

VISTO: l'Ordinanza n. 589 del 13/10/2017 relativa al fabbricato con foglio 48 particella 327 emessa a seguito della lettura delle sopracitate schede con esito "D – Edificio temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento";

CONSIDERATO che, con nota prot. 2328 del 26/02/2018, a firma dei tecnici squadra RUP 114, è stata depositata presso gli uffici comunali la scheda concernente *"Resoconto agibilità edifici pubblici, privati e chiese"* (modello GE1);

PRESO ATTO che nella suddetta scheda, per l'edificio in epigrafe e a seguito di sopralluogo, è stato espresso giudizio di agibilità *"Inagibile per rischio esterno"* (*lettere A + F della scheda AeDES*);

VISTA la relazione di sopralluogo del 9/04/2018 a firma dei tecnici dell'Ufficio Tecnico Comunale allegata alla presente ordinanza, con la quale si specifica la parte di fabbricato "Inagibile per rischio esterno" e precisamente la porzione avente l'ingresso interno alla zona rossa individuata dal subalterno n. 2;

PRESO ATTO della mancata trascrizione dei passaggi di proprietà relativamente al subalterno n. 2 dell'edificio di cui in oggetto foglio 48 particella 327;

RITENUTO quindi di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità, a interdire l'accesso al suddetto edificio;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

- art. 16 del D.P.R. 6.2.1981, n.66
- art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- art. 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- Legge 07 agosto 1990, n. 241;

DICHIARA

L'inagibilità dell'immobile ubicato in Comune di Preci Fraz. Roccanolfi distinto al foglio 48, particella 327 subalterno 2, di proprietà dei Sigg.ri:

- Camasta Melania;
- Camasta Daniela

come meglio generalizzati nell'allegato alla presente ordinanza, inibendone l'utilizzo per il proprietario, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla messa in sicurezza della viabilità o definizione di soluzioni alternative al fine di consentire l'accesso in sicurezza;

Che la presente ordinanza verrà revocata quando le cause del "rischio esterno" saranno state eliminate.

ORDINA

- 1) per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio (foglio 48, part. 327, subalterno 2) ai proprietari e chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché, a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora, comunque, sussistano condizioni di sicurezza.
- 2) La revoca dell'Ordinanza n. 589 del 13/10/2017.

DISPONE CHE

- copia del presente provvedimento venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune;
- copia del presente provvedimento venga notificato ai proprietari.
- qualora taluno dei proprietari risulti deceduto o per qualsiasi ragione non sia indicato nell'elenco, stante la situazione emergenziale e la necessità di garantire il più celere iter così da consentire agli uffici di corrispondere alle innumerevoli richieste avanzate al Comune, gli obblighi di pubblicità si danno per assolti con la sola pubblicazione all'albo pretorio on-line.

- copia del presente provvedimento venga trasmessa:
 - al Comando della Stazione dei Carabinieri di Preci;
 - al Presidente della Giunta Regione Umbria;
 - al SOUR REGIONE UMBRIA - (sour@regione.umbria.it - censimentodanni@regione.umbria.it - cor@regione.umbria.it)
 - al Dipartimento della Protezione Civile (protezionecivile@pec.governo.it
 - alla prefettura - UTG di Perugia.
- il controllo sull'esecuzione e rispetto della presente ordinanza sia demandato alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine.

AVVERTE CHE

- l'inosservanza a quanto disposto dalla presente ordinanza sarà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale.
- gli atti relativi alla presente ordinanza sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Preci.
- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto di Perugia entro 30 giorni, ovvero, ricorso al T.A.R. della Regione Umbria entro 60 giorni, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO
Bellini Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi ai sensi di Legge.

Preci, lì _____ IL MESSO COMUNALE



Preci, lì 09/04/2018

RELAZIONE DI SOPRALLUOGO

I sottoscritti Sensi Lorenzo e Paolo Caporicci, tecnici del Comune di Preci si sono recati presso la frazione di Roccanolfi per la verifica dello stato dei luoghi a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e successivi nonché del 26 e 30 ottobre 2016.

Tenuto conto che era stata già individuata una zona interdetta al transito con ordinanza sindacale n. 21 del 20/08/15.

Visto l'esito del sopralluogo eseguito dalla squadra di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica "AEDES" effettuato in data 20/02/2018 sul fabbricato distinto al catasto con Fg 48 Part 327 in Roccanolfi esito AF (Agibile in zona rossa)

Pertanto, a giudizio degli scriventi si può procedere:

Alla ridefinizione della parte del fabbricato da sgomberare relativa al fabbricato Fg 48 part 327, specificando che rimane interdetto solo l'ingresso della proprietà di Camasta Melania e Camasta Daniela SUB 2 escludendo dall'inagibilità i sub 1 e sub 4 in quanto l'accesso alle proprie proprietà non è interessato dal pericolo esterno scaturito dal fabbricato Fg 48 Part 325.

Si invia per gli adempimenti di competenza.

f.to

Sensi Lorenzo

Ing. Paolo Caporicci